



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2008

Modifica del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di tutela della concorrenza nella distribuzione commerciale

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge si vuole introdurre una norma *antitrust* per le grandi strutture di vendita e i centri commerciali. La proposta, che andrebbe ad integrare il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, (cosiddetto «decreto Bersani»), prevede che i comuni possano subordinare l'autorizzazione all'apertura di una nuova grande struttura di vendita da parte di un marchio già presente nel territorio della provincia, al parere favorevole dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il

suddetto parere deve essere reso entro tre mesi e, in caso contrario, scatta il silenzio-assenso.

Il disegno di legge, nel rispetto del dettato costituzionale che conferisce competenza esclusiva allo Stato per la tutela della concorrenza, sottrae la procedura *antitrust* alla valutazione discrezionale da parte del singolo comune, mettendola in tal modo al riparo da possibili conflitti di interesse che coinvolgano le amministrazioni locali e le imprese della grande distribuzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (*Posizione dominante*). - 1. I comuni possono negare l'autorizzazione di cui all'articolo 9 per l'apertura, il trasferimento o l'ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura di vendita o di un centro commerciale, come definiti all'articolo 4, comma 1, lettere *f*) e *g*), ad un'impresa che sia già operante con almeno un altro esercizio commerciale nel territorio della stessa provincia, ovvero ad un'impresa da essa controllata o partecipata, qualora con la concessione della nuova licenza si possa determinare una posizione dominante sul mercato.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'eventuale parere favorevole di cui all'articolo 9, comma 3, è trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato affinché verifichi la possibilità che si determini una posizione dominante. Qualora l'Autorità non si pronunci entro tre mesi dalla data di trasmissione degli atti, il parere favorevole all'autorizzazione si intende confermato. Qualora l'Autorità si pronunci nel senso della possibilità dell'esistenza di una posizione dominante, l'autorizzazione è negata».

